ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

# Art. 10

## Il collegio dei revisori

Il collegio dei revisori e' composto da tre componenti iscritti nel Registro dei revisori contabili, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura amministrativa o contabile o tra gli avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza;

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra i dirigenti generali amministrativi in servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, i quali, per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo. Sono altresi' nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro e scelti tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori verifica la regolarita' delle scritture contabili, l'economicita', l'efficenza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarita' amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Versione in vigore dal 26 maggio 1994, non più in vigore dal 25 luglio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A |
| Estremi | Decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-1994/art-10-il-collegio-dei-revisori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it